

Prot. 24.123 Trieste, 25/10/2011

> Titolo I Classe 3 Allegati 1

N. 1270 /2011

IL RETTORE

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del Consiglio delle Strutture Scientifiche del 19 settembre

2011 che ha espresso parere favorevole al testo del "Regolamento per il

Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca Scientifici";

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 26 settembre 2011 e del

Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2011, con le quali è stato approvato il testo del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per

Progetti di Ricerca Scientifici";

DECRETA

- 1. Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca Scientifici", nel testo posto in allegato al presente decreto sub All. 1.
- 2. Il Regolamento di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



ALL. 1

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATENEO PER PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Fondo per la Ricerca di Ateneo, di seguito denominato FRA, sarà utilizzato per finanziare progetti di ricerca biennali proposti da docenti e ricercatori dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Titolarità dei progetti di ricerca

Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento per progetti di ricerca, ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi, professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste, purché a tempo pieno.

Requisiti necessari per la presentazione dei suddetti progetti sono:

- a) essere "ricercatore attivo" secondo la definizione adottata dall'Ateneo;
- b) aver ottenuto, in caso di un precedente progetto a valere sul FRA, la valutazione positiva da parte della Commissione di Ateneo per la Valutazione della Ricerca (CVR), ai sensi del successivo art. 15;
- c) poter garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto.

Art. 3 - Composizione dei gruppi di ricerca

Possono essere inclusi nei progetti di ricerca, in qualità di collaboratori, le seguenti figure, cui viene attribuito uno specifico coefficiente ai fini del raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui al successivo comma:

- a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste "attivi" e a tempo pieno con coefficiente pari ad 1;
- b) dottorandi di ricerca dell'Università di Trieste, dottorandi di ricerca di sedi consorziate il cui supervisore presta servizio presso l'Università di Trieste, titolari di assegni di ricerca, nonché professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste a tempo definito o "non attivi" con coefficiente pari a 0,5;
- c) altri collaboratori, portatori di competenze comunque utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, con coefficiente pari a 0.

La somma dei coefficienti dei partecipanti a ciascun progetto, ivi incluso il responsabile, deve essere almeno pari a tre.

Art. 4 - Limiti alla titolarità ed alla partecipazione ai gruppi di ricerca

I partecipanti a progetti già finanziati nell'ambito del FRA non possono partecipare, a qualsiasi titolo, al bando immediatamente successivo.



Non è consentito il cumulo della posizione di titolare e di collaboratore, ancorché in progetti di ricerca diversi. Qualora dalla presentazione delle domande di finanziamento per progetti di ricerca si riscontrassero casi di cumulo delle posizioni anzidette, si procederà come segue:

- a) doppia titolarità: sarà presa in considerazione soltanto la prima richiesta pervenuta;
- b) doppio inserimento, come titolare e collaboratore: sarà confermata d'ufficio la domanda relativa alla titolarità, mentre l'indicazione come collaboratore sarà cassata previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni;
- c) doppio inserimento come collaboratore: verrà richiesto al collaboratore di optare per uno dei due progetti, previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni.

Art. 5 - Modalità e termini per le richieste di finanziamento

Il termine per la presentazione dei progetti viene stabilito di anno in anno con apposito bando, nel quale sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle richieste e tutte le scadenze relative alle fasi di valutazione dei progetti, della loro successiva realizzazione, rendicontazione e verifica.

Art. 6 - Criteri per il riparto del FRA

Alla luce dell'assegnazione finanziaria sul FRA, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, una quota di esso, valutata a seconda della consistenza dello stesso (indicativamente attorno al 5%) e comunque definita nel bando, viene accantonata per sostenere i costi della valutazione esterna (intesi come rimborso spese dei referees esterni chiamati a far parte delle Commissioni di valutazione).

La parte rimanente (Q) viene quindi ripartita, al momento dell'emissione del bando, in quote Qi (quota del dipartimento i-esimo) sulla base del numero dei membri attivi negli stessi e della valutazione della ricerca, e in ragione dei diversi costi convenzionali della ricerca tra le diverse discipline. A tal scopo si adotta la seguente formula:

$$Q_i = Q \times \underline{A_i}$$

$$\Sigma A_i$$

La quota proporzionale $A/\Sigma A_i$ spettante a ciascun Dipartimento é calcolata sulla base della consistenza dell'organico dei Dipartimenti alla data di uscita del bando (parametro P), di un parametro che tiene conto della valutazione della ricerca (parametro R) e di un coefficiente di costo della ricerca (C), compreso tra 1 e 1,5, applicando la seguente formula:

$$A_{i} = C_{i} \times (0.5 \frac{P_{i}}{\Sigma P_{i}} + 0.5 \frac{R_{i}}{\Sigma R_{i}})$$

dove:

• P_i indica la consistenza del personale del Dipartimento attivo nella ricerca (personale di ruolo attivo, assegnisti di ricerca e dottorandi) alla data di uscita del bando, calcolando un peso



relativo = 1 per il personale a tempo pieno e un peso relativo = 0,5 per il personale di ruolo a tempo definito.

- R_/ corrisponde al "parametro ricerca" di volta in volta adottato per il riparto del Fondo di Funzionamento Ordinario ai Dipartimenti.
- L'indicatore complessivo A_i é ottenuto moltiplicando i valori normalizzati dei due parametri P ed R, ai quali viene attribuito pari peso, per un coefficiente correttivo Ci che tiene conto dei costi convenzionali della ricerca del dipartimento i-esimo.
- Il coefficiente C_i viene determinato sulla base dell'appartenenza alle aree CUN del personale attivo nella ricerca (P_i) di un dato dipartimento; a ciascuna unità di personale viene assegnato un coefficiente 1 per gli afferenti alle aree CUN 1, 7, 10-14 e un coefficiente 1,5 per gli afferenti alle aree CUN 2-6, 8, 9. Il Coefficiente C_i di costo del dipartimento risulta dalla media ponderata (tempo pieno: peso =1; tempo definito: peso = 0,5) dei coefficienti attribuiti alle singole unità e pertanto risulterà compreso tra 1 e 1,5 (1 se tutti gli afferenti attivi appartengono alle aree CUN 1, 7, 10-14; 1,5 se tutti appartengono alle aree CUN 2-6, 8, 9; un valore intermedio tra 1 e 1,5 per afferenze composite dei docenti a dette aree).

Art. 7 - Valutazione dei progetti presentati

Ciascuna domanda di finanziamento per progetto di ricerca é attribuita al Dipartimento di afferenza del proponente.

I progetti sono valutati da una Commissione di tre esperti, designata dal Dipartimento con i criteri specificati al successivo art. 8.

Ogni progetto deve comunque essere valutato da almeno due esperti esterni, che possono essere membri della Commissione o referee esterni individuati dalla Commissione stessa.

La Commissione, sulla base delle valutazioni ottenute dai progetti, formula una graduatoria ed esprime una proposta di riparto delle risorse assegnate al Dipartimento, indicando i progetti da finanziare ed il relativo importo da assegnare a ciascun progetto.

Le proposte delle Commissioni dipartimentali sono approvate dai competenti organi accademici.

Art. 8 - Composizione delle Commissioni di valutazione

Ciascun Dipartimento designa la Commissione incaricata di valutare i progetti di ricerca afferenti alla struttura medesima.

I membri della suddetta Commissione sono selezionati tra il personale di ruolo dell'Università non coinvolto nei progetti di ricerca presentati (né come titolare né come collaboratore) ed esperti qualificati appartenenti ad altri atenei o enti di ricerca.

Gli eventuali esperti esterni, designati quali membri effettivi della Commissione, possono anche esprimere una valutazione su singoli progetti in qualità di referee.

Art. 9 - Elementi scientifici di valutazione

Nella valutazione dei singoli progetti, i valutatori (Commissione di Dipartimento e referee esterni) tengono conto dei seguenti aspetti, rilevanti per stabilire il contributo scientifico del progetto e la valenza del gruppo di ricerca, attribuendo a ciascuno un punteggio da 1 a 5:



- 1. Qualità: originalità e qualità scientifica del progetto di ricerca;
- 2. Curriculum: curriculum scientifico del proponente e dei collaboratori, valutato anche attraverso indici bibliometrici, laddove disponibili;
- 3. Impatto: rilevanza del progetto rispetto allo stato dell'arte nello specifico campo di ricerca e contesto internazionale della ricerca;
- 4. Implementazione: chiara indicazione e realizzabilità degli obiettivi da raggiungere e congruità della richiesta finanziaria rispetto agli obiettivi;

A ciascun criterio è attribuito un peso, come sotto specificato:

- Qualità: 4,5;
 Curriculum: 3;
- 3. Impatto: 1,5;
- 4. Implementazione: 1.

Ogni progetto ottiene dunque una valutazione massima di 50 punti.

Per essere ammissibile al finanziamento un progetto deve ottenere comunque almeno 30 punti.

Art. 10 - Finanziamento dei progetti

Il finanziamento richiesto da ciascun progetto non può essere inferiore a € 10.000 e non può superare la quota assegnata al Dipartimento di afferenza del proponente; il finanziamento ritenuto congruo e proposto dalle commissioni valutatrici non può essere inferiore al 75% della richiesta.

Il finanziamento, una volta approvato, viene assegnato al Dipartimento pertinente di cui all'art. 7, il quale può eventualmente trasferire la relativa quota parte ad altro Dipartimento, nel caso di progetti i cui partecipanti appartengano a Dipartimenti diversi.

Art. 11 - Spese ammissibili

Sono considerati costi ammissibili tutti i costi strettamente inerenti la ricerca o ad essa riconducibili; a titolo esemplificativo: costi di personale, missioni, organizzazione e partecipazione a convegni e congressi, materiali di consumo, strumentazione, servizi esterni, pubblicazioni, seminari, giornate di studio, ecc..

Art. 12 - Termine di utilizzo dei finanziamenti

Le risorse finanziarie assegnate a ciascun progetto per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere utilizzate entro la data di scadenza del progetto indicata nel bando.

Art. 13 - Divieto di trasferimento dei fondi ad altra sede

Non è consentito trasferire ad altra sede finanziamenti per progetti di ricerca assegnati a valere sul FRA. Qualora il titolare del progetto, per motivi non prevedibili in sede di presentazione della domanda, non dovesse più essere in servizio presso l'Università di Trieste prima della naturale conclusione del progetto, il Dipartimento provvede a nominare un nuovo titolare, scelto tra i partecipanti del gruppo di ricerca.

Art. 14 - Rendicontazione dei progetti



A conclusione del progetto il titolare presenta una relazione scientifica sull'attività svolta nel biennio, illustrando i risultati ottenuti ed evidenziando la rispondenza di questi rispetto agli obiettivi definiti in sede di presentazione del progetto; a corredo della relazione scientifica, presenta inoltre l'elenco delle pubblicazioni e eventuali altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Il titolare del progetto è tenuto altresì a rendicontare e documentare le spese sostenute a valere sul finanziamento assegnato. Per le spese sostenute alla fine del periodo di ricerca sarà considerato ammissibile, ai fini della rendicontazione, anche il solo impegno di spesa, purché seguito dal relativo mandato di pagamento entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 15 - Monitoraggio dei progetti e valutazione ex post

I risultati scientifici dell'attività di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Ateneo per la Valutazione della Ricerca (CVR).

La valutazione positiva da parte della CVR sarà considerata vincolante per l'eventuale partecipazione del coordinatore, a qualsiasi titolo, al successivo bando utile.

Le somme non spese entro la fine del progetto o considerate non congrue alle finalità del progetto da parte della Commissione, saranno reintegrate nel bilancio di Ateneo.

La mancata conclusione e rendicontazione del progetto costituisce preclusione alla partecipazione del titolare al successivo bando utile.

Art. 16 - Norme transitorie

Il requisito di ammissibilità, di cui all'art. 2, lett. b), non è richiesto in sede di prima applicazione del regolamento.

I partecipanti a progetti finanziati dal bando FRA 2009 non potranno partecipare al bando FRA 2011.